

COMUNE DI PEROSA ARGENTINA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO POLIVALENTE

PADIGLIONE "PLAN DE LA TOUR" SITO IN PIAZZA ABEGG N. 3

L'anno duemilaventi, il giorno _____ del mese di _____, presso l'Ufficio di Segreteria Comunale in Piazza Europa n. 3, Perosa Argentina -----

TRA

il Comune di Perosa Argentina (codice fiscale 85002730019), che per brevità sarà denominato "Comune" per il quale agisce la Sig.a Cristina Sasu nata a Torino (TO) il 07.04.1965 nella sua qualità di Responsabile del servizio in forza del Provvedimento del Sindaco n. 3 in data 30.01.2020, domiciliata per la funzione in Perosa Argentina, Piazza Europa n. 3;

E

in forza della facoltà conferitagli dallo statuto, in seguito per brevità "Concessionario"-----

PREMESSO CHE

- Il Comune è proprietario dell'impianto polivalente "Plan de la Tour" ubicato in Perosa Argentina, Piazza Abegg n. 3, la cui convenzione per la gestione è scaduta;
- Con deliberazione G.C. n. 31 in data 10.03.2020 è stato stabilito di procedere, mediante manifestazione di interesse per procedura negoziata, all'affidamento della gestione per anni quattro, definendo i criteri da porre a base della procedura di selezione;

- Con determinazione del Responsabile del Servizio n. 103 in data 17.03.2020 è stato indetto il bando, stabilite le condizioni per l'aggiudicazione e approvato il testo della convenzione per la gestione dell'impianto polivalente; -----

Con determinazione del Responsabile del Servizio n. ____ in data _____ sono stati approvati gli atti di gara ed aggiudicata la gestione a

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della Convenzione

Il Comune concede al Concessionario la gestione del complesso impianto polivalente "Plan de la Tour" sito in Piazza Abegg n. 3, composto da un padiglione dotato di due servizi igienici, due locali adibiti a spogliatoi, un locale di servizio, un locale adibito a centralina elettrica e un locale centrale termica;-----

Gli impianti sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti al Concessionario. -----

Il Comune garantisce, comunque, che tutti gli impianti tecnologici, elettrici, edili, idraulici, ecc... sono stati realizzati e mantenuti nel rispetto delle normative di sicurezza esistenti in materia. -----

Art. 2 – Scopo

Lo scopo della concessione consiste nella gestione dell'impianto per le finalità sportive e sociali che il Concessionario persegue. -----

La gestione dell'impianto non potrà essere effettuata per altro scopo per cui la concessione è disposta, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune.

Art. 3 – Uso dell'impianto

Il Concessionario dovrà utilizzare l'impianto in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia. -----

Il Concessionario dovrà osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto in oggetto. -----

Art. 4 – Durata e canone della concessione

La concessione a gestire l'impianto di cui trattasi avrà la durata di anni quattro a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione. -----

Il Concessionario potrà rinunciare in qualsiasi momento alla concessione, con preavviso di tre mesi.. -----

Art. 5 – Oneri a carico della Concessionaria

Il Concessionario dovrà: -----

- provvedere all'apertura ed alla chiusura dell'impianto durante tutti gli utilizzi, impegnandosi a non consegnare le chiavi ad estranei; -----

- consentire l'accesso ai locali solo a persone autorizzate dal gestore stesso; -----

- tenere aperte e presidiare costantemente tutte le uscite durante lo svolgimento di attività con presenza di pubblico; -----

- svolgere servizi di assistenza e sorveglianza durante l'utilizzo degli impianti, prestando particolare attenzione e cautela nell'utilizzo delle due palestre di roccia

site all'interno del padiglione il cui uso è consentito solo in presenza di un

istruttore qualificato o guida alpina e previa stipula da parte dei fruitori di

adeguata assicurazione con primaria compagnia per danni e/o incidenti alle

persone (infortunio e/o morte), sollevando il Comune da ogni responsabilità in merito; -----

- provvedere alla dotazione di materiale di pronto soccorso o di prima rianimazione

a norma di legge; -----

- farsi carico di tutte le autorizzazioni e provvedimenti amministrativi necessari per

lo svolgimento delle attività; -----

- provvedere alla pulizia quotidiana e la disinfestazione regolare dei locali, delle

pertinenze e del complesso nel suo insieme, sollevando il Comune da ogni

responsabilità relativa ai rapporti fra la Concessionaria medesima ed i propri

eventuali collaboratori, procedendo essa direttamente all'acquisto dei materiali

necessari;

- provvedere alla manutenzione ordinaria di tutti i locali e servizi; -----

- stipulare idonea polizza assicurativa a copertura di eventuali danni che gli

immobili, gli impianti, le attrezzature e gli arredi dovessero subire per cause

diverse dal corretto uso degli stessi, compresi gli atti di vandalismo, e a copertura

di eventuali danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte

le attività ammesse; -----

- vigilare sull'intero complesso assegnato in gestione, sulla conduzione, sul

funzionamento e l'efficienza degli impianti e delle sue parti tecnologiche; -----

- garantire l'uso gratuito dell'impianto sportivo alle scuole presenti sul territorio

comunale in orario anti e post-meridiano; -----

- riservare all'Amministrazione Comunale l'utilizzo gratuito del complesso per lo

svolgimento di n. 8 eventi all'anno, sia organizzati direttamente che in

collaborazione con le associazioni iscritte all'Albo comunale con l'impegno di

restituirlo nelle migliori condizioni di ordine e di pulizia, compatibilmente con lo

svolgimento di partite di campionato e/o tornei; -----

- garantire inoltre l'uso gratuito dell'impianto in occasione della Festa Patronale

(per tutta la settimana che precede il lunedì successivo alla penultima domenica

di agosto), della Fiera Autunnale (secondo lunedì di ottobre) e della festa annuale dell'Unitre; -----

- consentire l'uso del complesso alla Pro Loco di Perosa Argentina nei mesi di luglio ed agosto per l'organizzazione di manifestazioni a carattere ludico-ricreativo. A tal fine, prima dell'utilizzo, la Pro Loco dovrà assumere formale impegno per il risarcimento di eventuali danni provocati alla struttura e per il rimborso al gestore delle spese relative alle utenze (acqua, luce...) e pulizia; -----

- consentire altresì al Comune l'utilizzo diverso dai fini sportivi in occasione di eventi eccezionali ed urgenti di pubblica utilità (ad es. nel verificarsi di calamità naturali e/o emergenze sanitarie);

- organizzare iniziative (nell'ambito di applicazione degli articoli del proprio Statuto Sociale) che possano contribuire ad incrementare l'interesse e la partecipazione della popolazione di Perosa Argentina. -----

Il Concessionario dovrà osservare obbligatoriamente tutte le prescrizioni e le normative vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; -----

Il Concessionario dovrà provvedere alla nomina di un Responsabile della Sicurezza, ai sensi della normativa vigente in materia; in particolare tale responsabile dovrà gestire il piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, nonché la tenuta dei registri dei controlli e degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su impianti ed attrezzature. Il registro dovrà essere compilato puntualmente, tenuto aggiornato e reso disponibile in occasione dei controlli delle autorità competenti. -----

Il Concessionario, per tutta la durata della concessione, sarà considerato consegnatario responsabile e custode della proprietà comunale che dovrà quindi essere conservata in buono stato d'efficienza e di conservazione così da poterla

riconsegnare in perfetta funzionalità; -----

Il Concessionario dovrà, al termine di ogni anno, consegnare al Comune copia del proprio bilancio di esercizio. -----

Art. 6 – Oneri a carico del Comune

Sono a carico del Comune gli oneri di manutenzione straordinaria. In particolare il Comune garantirà, mediante controlli semestrali, l'efficienza degli estintori portatili e degli idranti dislocati nei vari punti della struttura. -----

Art. 7 – Disposizioni varie

Il concessionario dovrà inoltre rispettare le seguenti disposizioni: -----

a) divieto di uso e/o deposito di bombole a gas; -----

b) mantenimento in perfetta efficienza dei servizi igienici e degli spogliatoi; -----

c) richiedere apposita autorizzazione, ai sensi della L.R. 38/2006, per l'allestimento di eventuali punti di somministrazione di alimenti e/o bevande. -----

Art. 8 – Consegna dell'impianto

L'impianto viene consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, munito delle misure di sicurezza idonee all'uso cui viene destinato. Il concessionario si impegna a restituirlo alla scadenza della presente convenzione nello stesso stato in cui si trova, provvedendo a proprie spese alle sostituzioni che si rendessero necessarie per negligenza o colpa propria nell'uso delle attrezzature. -----

Art. 9 – Contributo per l'attività di promozione sportiva

L'Amministrazione Comunale corrisponderà al Concessionario un contributo annuo forfetario di € 3.500,00/annui, al netto del ribasso di gara, per l'attività di promozione sportiva. -----

La liquidazione del contributo sarà effettuato, previo accertamento da parte del Comune del regolare adempimento di tutti gli obblighi ed oneri previsti dalla

presente convenzione a carico del concessionario, con le seguenti scadenze: -----

mese di luglio = € 2.500,00 -----

mese di dicembre = € 1.000 (al netto del ribasso della procedura) a saldo, a fronte

di dettagliata relazione, acquisita al protocollo dell'Ente, sull'attività di promozione

sportiva svolta nell'anno dal concessionario ed un'indicazione dei costi sostenuti

per la stessa. -----

Art. 10 – Modalità di gestione

Le modalità e le procedure per l'uso del complesso saranno a discrezione del

Concessionario. -----

L'accesso alle infrastrutture ed agli impianti sarà subordinato al versamento di

quote che verranno stabilite dal Concessionario e comunicate annualmente al

Comune. ----

Gli introiti derivanti dalla gestione dell'impianto sono a totale favore del

Concessionario che dovrà adempiere agli obblighi fiscali derivanti. -----

Il Concessionario permetterà ed agevolerà le visite periodiche durante l'orario di

apertura che tecnici, funzionari od incaricati del Comune riterranno di effettuare. Il

Comune potrà prescrivere l'attuazione di quei lavori manutentivi ordinari che

ritenesse necessari: tali decisioni non potranno mai essere unilaterali e dovranno

essere formalizzate con apposito verbale sottoscritto dalle parti. -----

Art. 11 – Responsabilità verso terzi

Il Concessionario esonera il Comune da ogni responsabilità. Il Concessionario si

assume la responsabilità per danni alle persone ed alle cose, avvenuti durante le

attività sportivo-ludico-sociali all'interno dell'impianto, che potessero in qualsiasi

momento derivare da quanto forma oggetto del presente atto. -----

A tale scopo il Concessionario stipulerà le polizze assicurative previste dal

successivo art. 12. -----

Art. 12 – Assicurazioni-Responsabilità

La gestione del servizio si intende esercitata a completo rischio e pericolo del soggetto appaltatore e sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità. -----

Prima della consegna degli impianti il gestore dovrà stipulare, con oneri a proprio carico, idonea polizza assicurativa a copertura di eventuali danni che gli immobili, gli impianti, le attrezzature e gli arredi dovessero subire per cause diverse dal corretto uso degli stessi, compresi gli atti di vandalismo e a copertura di eventuali danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse, compresi infortunio e/o morte. Copia di tale documento dovrà essere consegnata all'Amministrazione Comunale prima della sottoscrizione della convenzione, pena la revoca della concessione. -----

L'Amministrazione Comunale è comunque sgravata da ogni responsabilità per danni ed infortuni/morte che dovessero verificarsi a cose e/o persone a qualunque titolo presenti nelle strutture in argomento. -----

Art. 13 – Spese

Tutte le spese relative a tasse, imposte, tributi in genere, comprese le spese di redazione, conseguenti al presente atto e derivanti dall'uso del complesso sportivo in argomento, sono a carico del Concessionario. Si dà atto che si provvederà alla registrazione della presente convenzione solo in caso d'uso. -----

Art. 14 – Trattamento dei dati personali

I dati e le informazioni di cui il Concessionario venga a conoscenza saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/03. -----

Art. 15 – Controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia o vertenza

possa nascere in ordine all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione. Ove non sia possibile raggiungere in questo modo un accordo, la controversia o vertenza sarà sottoposta inappellabilmente al Foro di Torino. -----

Art. 16 – Disposizioni generali e finali -----

Il rapporto tra il Comune e il Concessionario si configura come atto di concessione amministrativa della gestione di un servizio e, pertanto, il rapporto stesso non è soggetto alle norme della Legge 27/01/1963 n. 19 sulla tutela giuridica dell'avviamento commerciale. -----

Per quanto non regolamentato dalla presente concessione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto; -----

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL CONCESSIONARIO

Cristina Sasu

La parte consulente dichiara di accettare in modo specifico ai sensi dell'articolo 1341 del Codice Civile i punti 3 – 5 -7 – 8 – 10 -11 – 12.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL CONCESSIONARIO

Cristina Sasu

